

Roma, 10 marzo 2003

CIRCOLARE n. 13/D

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli Uffici delle Dogane

Protocollo: 289

Rif.:

Allegati: 1

LORO SEDI

e, p.c.
All'Ufficio Comunicazione e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Verifica e Controlli Tributi Doganali
e Accise e Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Origine delle merci - Regolamento (CE) n.138/03 del Consiglio del 21 gennaio 2003, che modifica il Reg. (Cee) n.3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazione di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

La legislazione doganale comunitaria – art. 47 del Reg.(Cee) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del Reg.(Cee) n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario – non prevede come obbligatoria la presentazione di un certificato di origine non preferenziale per comprovare, all'importazione, l'origine delle merci cui si riferisce.

Stabilisce, soltanto, la predetta legislazione, che quando l'origine di una merce debba essere comprovata da un apposito certificato, quest'ultimo deve soddisfare ad alcune condizioni, appositamente stabilite dal richiamato art. 47 del Reg.(Cee)n.2454/93.

I casi in cui occorre presentare, in deroga al principio di carattere generale, le attestazioni di origine riguardano taluni prodotti tessili della Sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del Reg.(Cee) n. 3030/93 che stabilisce alcune regole comuni applicabili ai prodotti in parola, originari da Paesi terzi, importati nel quadro di Accordi bilaterali, Protocolli ovvero altre intese, indicando quelli la cui origine va provata da un certificato e quelli che, invece, possono essere accompagnati da una semplice dichiarazione di origine su fattura.

Al riguardo, il Reg.(CE) n. 1541/98, aggiornando le analoghe disposizioni del Reg.(Cee)n.616/78, prescrive, all'art. 2, per i casi di specie, la presentazione di un certificato di origine, che risponda ai requisiti del ripetuto art. 47 delle sopra indicate disposizioni d'applicazione, per i prodotti dei gruppi IA, IB, IIA, IIB (secondo la classificazione stabilita all'allegato I del Reg.(Cee)n.3030/93 ed, all'art. 3, la presentazione di una dichiarazione di origine dell'esportatore o del fornitore redatta su fattura per gli altri prodotti.

Il medesimo Reg.(CE)n.1541/98 stabilisce, altresì, all'art. 5, che i certificati di circolazione EUR 1, i formulari EUR 2, i certificati d'origine FORM A e le dichiarazioni su fattura, rilasciati allo scopo di ottenere, all'importazione, una preferenza tariffaria per le merci cui essi si riferiscono, possano essere accettati in sostituzione dei certificati e della dichiarazione d'origine, di cui agli articoli, rispettivamente, 2 e 3 dello stesso Regolamento.

Quanto sopra allo scopo, ovviamente, di evitare che per la stessa merce siano presentati, all'atto dell'importazione nella Comunità, una prova di origine, rilasciata ai fini della concessione del beneficio tariffario, unitamente ad un certificato ovvero ad una dichiarazione di origine richiesti per esigenza di politica commerciale.

Il Reg.(CE)n.138/2003, recante modifica del Reg.(Cee)n.3030/93, conferma la possibilità che le prove di origine preferenziale possano essere accettate in sostituzione dei certificati di origine tessile, ma sempre a condizione che le dette prove di origine siano state rilasciate per la concessione di un trattamento daziario preferenziale previsto dall'Accordo ovvero dal regime autonomo nell'ambito del quale le relative merci sono state esportate dal Paese terzo interessato.

La semplificazione in questione trova giustificazione nella circostanza che la prova di origine preferenziale, oltre ad essere rilasciata da Autorità governative, è

basata, di regola, su criteri più restrittivi rispetto a quelli vigenti per l'origine non preferenziale.

Si prega di diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici nella intesa che eventuali dubbi che dovessero sorgere nella fase della loro interpretazione o applicazione saranno segnalati alla scrivente Area.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 138/2003 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾, sono sorti problemi circa i prodotti tessili importati in circostanze particolari, segnatamente come campioni commerciali o spedizioni di valore trascurabile.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 non contiene disposizioni relative all'esonero dei prodotti tessili importati dall'applicazione delle norme ivi contenute, quali le restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e gli altri requisiti amministrativi.
- (3) È opportuno prevedere un'esenzione da queste misure a determinate condizioni per i campioni di prodotti tessili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1541/98 ⁽²⁾, stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine.

(5) Alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi rispetto a queste disposizioni di carattere generale e, in particolare, richiedono un certificato di origine per i gruppi di prodotti diversi da IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 oppure richiedono l'uso di moduli specifici per la certificazione dell'origine laddove il regolamento (CE) n. 1541/98 si limita a specificare le condizioni generali che i moduli utilizzati dovrebbero soddisfare.

(6) Ai fini di una semplificazione amministrativa, è auspicabile puntare a un unico sistema normativo per l'attestazione d'origine delle importazioni di prodotti tessili e di capi di abbigliamento provenienti da qualsiasi paese. A tale riguardo, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(7) Oltre che ai requisiti specifici previsti dagli accordi bilaterali con i paesi terzi, quindi, si dovrebbe consentire di dimostrare l'origine dei tessili e dei capi di abbigliamento secondo i requisiti di carattere generale di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(8) La Repubblica popolare cinese ha aderito all'Organizzazione mondiale per il commercio l'11 dicembre 2001.

(9) Tra i requisiti e le condizioni legati all'adesione di tale paese all'OMC, il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro, che è parte integrante del protocollo di adesione della Cina all'OMC, prevede una specifica clausola di salvaguardia valida fino al 31 dicembre 2008 concernente le importazioni, dalla Cina verso un paese membro dell'OMC, di prodotti tessili e capi di abbigliamento, disciplinati dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

(10) Le misure di salvaguardia previste nel regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere allineate al paragrafo 242 e stabilire che saranno applicabili alla Cina fino al termine del 2008 nel quadro della clausola di salvaguardia specifica.

(11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione (GU L 375 del 31.12.2002, pag. 91).

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali di cui all'allegato II,
- alle importazioni di prodotti tessili, elencati nell'allegato X, che, per quanto riguarda la Comunità, non sono stati integrati nel GATT del 1994 ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 o 8, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) e originari di paesi terzi, membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In deroga a questa disposizione l'articolo 10 bis si applica ai prodotti tessili elencati nell'allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per "campioni di prodotti tessili" si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

- siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,
- non possano prestarsi alla commercializzazione, o
- il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità,

a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS
